

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 94/CGF **(2007/2008)**

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL **COM. UFF. N. 22/CGF – RIUNIONE DEL 28 SETTEMBRE 2007**

1° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Ricciardi Avv. Edilberto, Leoni Dr. Roberto - Componenti;
Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio - Segretario.

- 1. RICORSO DELLA S.S. CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SERGIO ERCOLANO PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA SEGUITO GARA CAVESE/CREMONESE DEL 9.9.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 23/C dell’11.9.2007)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 23/C dell’11.9.2007 ha inflitto al calciatore della S.S. Cavese Sergio Ercolano la squalifica per tre giornate effettive di gara all’esito della condotta tenuta nel corso della gara del Campionato di Serie C1, girone A, Cavese/Cremonese, disputata il 9.9.2007.

Avverso siffatto provvedimento la S.S. Cavese ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di giustizia federale con atto dell’11.9.2007, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

La medesima società, con altro atto in data 25 settembre ha espresso formale rinuncia al giudizio, considerato che dalla rinuncia al giudizio espressa dalla ricorrente deve conseguire la dichiarazione di estinzione del giudizio stesso.

Per questi motivi la C.G.F., preso atto della rinuncia della S.S. Cavese 1919 S.r.l. di Cava dei Tirreni (Salerno), dichiara estinto il procedimento e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

2. RICORSO DEL F.C. SANGIUSEPPESE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA EFFETTIVE, INFLITTA AL CALCIATORE CORSALE RAFFAELE SEGUITO GARA NOICATTARO/SANGIUSEPPESE DEL 16.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 28/C del 18.9.2007)

La C.G.F., rinvia, su istanza di parte l'esame del reclamo come sopra proposto dalla F.C. Sangiusepese S.r.l. di Napoli.

3. RICORSO DELLA F.C. INTERNAZIONALE 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MAICON SISENANDO DOUGLAS, SEGUITO GARA LIVORNO/INTER DEL 23.9.2007 ((Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 56 del 24.9.2007)

L'arbitro della gara Livorno/Internazionale del Campionato di Serie A della Lega Nazionale Professionisti, svoltasi il 23.9.2007, ha espulso, al 35' del secondo tempo, il calciatore n. 13 dell'Internazionale F.C., Sisenado Douglas Maicon, "perché immediatamente dopo aver commesso un fallo su un giocatore avversario (facendolo cadere a terra) lo colpiva con un calcio prendendolo nel posteriore, senza causargli comunque alcuna conseguenza".

Sulla base del referto innanzi riportato il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con Com. Uff. n. 56, del 24.9.2007, ha inflitto al nominato tesserato la squalifica per tre giornate effettive di gara con la seguente motivazione: "per avere, al 35° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con un calcio ad un gluteo un calciatore avversario riverso al suolo per un precedente fallo (art. 19 comma 4 C.G.S.).

Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo l'F.C. Internazionale ha proposto ricorso a questa Corte di Giustizia Federale, sostenendo varie argomentazioni, qui di seguito riassunte:

- inesatta qualificazione, da parte del Giudice Sportivo, della condotta del Maicon quale "violenta nei confronti di calciatori";
- conseguente incongruità della sanzione inflitta, peraltro assunta senza tener conto della derogabilità dei minimi edittali;
- applicabilità, in fattispecie, della sospensione condizionale, almeno con riferimento alla seconda e terza giornata di squalifica, in analogia con l'ordinamento sportivo internazionale;

ed ha concluso chiedendo che la Corte, in riforma della decisione impugnata, "ridetermini, riducendola congruamente, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta al giocatore Maicon Sisenado Douglas, diminuendola ad una sola giornata di squalifica, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia; in via subordinata applicare il beneficio della sospensione condizionale della sanzione ove ed in quanto consentito".

All'udienza odierna l'avvocato Raffaelli, patrono del ricorrente pure intervenuto accompagnato dal dirigente signor Branca, ha confermato i motivi dell'atto introduttivo del giudizio, assumendo che nella circostanza non si sia trattato di un fatto violento, certamente giustificativo dell'espulsione, ma privo di conseguenze e, comunque, caratterizzato dall'assenza di soluzione di continuità tra il fallo di gioco e la condotta sanzionata.

Illustrato, poi, il fondamento della richiesta della sospensione condizionale della sanzione, non prevista dal nuovo C.G.S. che, però, lascia spazi interpretativi per un'introduzione in via giurisprudenziale, ha ribadite le conclusioni già contenute nel ricorso, sottolineando che le novità normative recentemente intervenute determinano le condizioni perché possano applicarsi sanzioni inferiori al minimo edittale.

La Corte ha ritenuto, all'esito della discussione orale, di acquisire ulteriori chiarimenti dal signor Trefoloni, direttore della gara nella quale il fatto s'è svolto, il quale ha confermato che la condotta del Maicon fu violenta, in quanto caratterizzata da un calcio rivolto al gluteo di altro

calciatore riverso.

La questione all'esame del Collegio concerne la doglianza dell'F.C. Internazionale, avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti al calciatore Sisenado Douglas Maicon a sanzione della condotta da lui tenuta nel corso della gara del campionato nazionale di serie A Livorno/Internazionale, disputata il 23 settembre 2007.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Come già riportato in fatto, il direttore della gara in questione ha descritto a referto che il Maicon è stato espulso al 35' del secondo tempo per aver colpito con un calcio diretto al gluteo un calciatore avversario già caduto in terra per il precedente fallo di gioco da lui stesso commesso.

Rispetto ai fatti descritti a referto, confermati dal direttore di gara nel supplemento informativo che il Collegio ha ritenuto di acquisire al termine del dibattimento e per chiarire il dubbio insinuato dalla ricorrente circa l'effettiva consistenza della condotta del Maicon, non è ravvisabile alcun motivo di censura nella decisione assunta dal Giudice Sportivo in rapporto a quanto il tesserato ha commesso, in quanto la squalifica inflitta corrisponde a quanto tipizzato dall'articolo 19, comma 4, lettera b), del C.G.S..

Dunque la sanzione non è incongrua in rapporto alla condotta tenuta dal tesserato e non vi sono motivi per disattendere le conclusioni alle quali è giunto il G.S. nella decisione oggetto di gravame, in quanto le argomentazioni della ricorrente sono essenzialmente rivolte a contestare la qualificazione della condotta tenuta dal Maicon, la quale invece è stata correttamente qualificata, così come confermato anche dal direttore di gara, gli atti e le dichiarazioni del quale costituiscono fonte privilegiata per espressa previsione regolamentare.

Va osservato, altresì, che la qualificazione della condotta come violenta prescinde tanto dall'inerenza al gioco – poiché, al proposito, l'articolo 19, comma 4, lettera b) C.G.S., innanzi richiamato, non opera alcuna distinzione in merito al fatto che essa sia stata tenuta o meno “in fase di gioco” – quanto dalle conseguenze che essa determina su chi la subisca, le quali ne costituiscono, semmai, l'ulteriore conferma e dalle quali discende l'inflizione a chi la tenga della più grave, autonoma, sanzione che l'articolo 19 C.G.S. commina al punto c) del comma 4.

Né, alla luce di quanto dei motivi che precedono, il Collegio scorge valide ragioni per una riduzione della sanzione applicata al Maicon in misura inferiore al minimo edittale.

Quanto, infine, all'applicazione della sospensione condizionale, lo stesso patrono del ricorrente ha confermato, al dibattimento, che trattasi di istituto non previsto dalle norme vigenti, né il Collegio ritiene di dover aderire alla prospettata possibilità di un'applicazione dell'istituto stesso per analogia con il regolamento internazionale.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla F.C. Internazionale 1908 di Milano e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

4. RICORSO DELL'U.S. LECCE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DE ALMEIDA ANGELO MARIANO SEGUITO GARA AVELLINO/LECCE DEL 22.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 55 del 23.9.2007)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, a seguito della gara svoltasi il 22.9.2007 tra l'U.S. Lecce e la società Avellino Calcio valevole per il Campionato “Serie B Tim”, deliberava, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 55 del 23.9.2007, a carico del calciatore Angelo Mariano De Almeida, la sanzione della squalifica per tre gare effettive per aver “al 26' del secondo tempo, a seguito di un fallo di giuoco subito, colpito un avversario con un pugno al petto, senza alcuna conseguenza fisica”.

La società. U.S. Lecce – con atto spedito il 27.9.2007 – ha proposto formale reclamo avverso detta decisione chiedendo a questa Corte di Giustizia Sportiva di “ridurre la sanzione

comminata al calciatore ad una giornata di squalifica”; in subordine, “commutare le restanti due giornate espiande in ammenda; in ulteriore subordine ridurre la sanzione comminata al signor De Almeida Angelo Mariano a quella di giornate due di squalifica; in estremo subordine ... comminare la sanzione di due giornate di squalifica commutando la restante parte in ammenda”.

A fondamento di dette domande, la società ricorrente ha dedotto che “dalla dinamica complessiva degli accadimenti, ex actis evincibile, ... l’atto posto in essere” dal calciatore sarebbe “da collocarsi nel ... novero del tentativo di allontanamento dell’avversario con conseguente carenza sia dell’elemento materiale che di quello soggettivo di cui alla fattispecie ipotizzata dall’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S. e Reg. Giuoco Calcio”.

In altre parole, la società appellante ha rilevato che la condotta del calciatore incriminato non poteva essere inquadrata come “condotta violenta” di cui all’art. 19, comma 4, lett. b), del novellato C.G.S., in quanto caratterizzata da “uno scarso potenziale lesivo ed una modesta attitudine lesiva”.

Circostanza, peraltro, confermata – a parere della reclamante – dal fatto che “il destinatario” della condotta “non ha riportato alcuna conseguenza fisica neppure in via transitoria ed ha potuto normalmente proseguire la propria gara”.

All’udienza del 28.9.2007 è comparso l’avv. Saverio Sticchi Damiani, difensore dell’U.S. Lecce, che ha ribadito quanto già osservato ed eccepito nel ricorso, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Il gravame va parzialmente accolto.

Preliminarmente, occorre rilevare che – come risulta dal rapporto del 1° Assistente dell’arbitro, signor Paolo Conca – “al 26’ II° tempo, il n. 6 del Lecce signor De Almeida Angelo reagiva ad una trattenuta del n. 5 dell’Avellino signor Mengoni Andrea colpendolo al petto con un pugno di normale forza”.

Inoltre, il medesimo assistente - interpellato da questa Corte, ai sensi dell’art. 34, commi 4 e 5, C.G.S., per acquisire ulteriori chiarimenti sulle modalità dell’evento - ha dichiarato che entrambi i calciatori erano quasi a contatto fisico e che il De Almeida, nel voltarsi per respingere colui che lo strattonava, lo aveva colpito con la mano chiusa a pugno.

Alla luce di quanto confermato dall’Ufficiale di gara, questa Corte ritiene che la fattispecie *de qua* deve essere qualificata, come correttamente ha fatto il Giudice Sportivo, quale “condotta violenta”, fattispecie che è sanzionata dall’art. 19, comma 4, lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, salva l’applicazione di attenuanti o di aggravanti, con la squalifica minima per tre giornate.

Infatti, la stessa modalità con la quale è stato colpito il calciatore Andrea Mingoni (pugno chiuso e non a mano aperta, seppur “di normale forza”) è chiaro indice della volontà di esercitare violenza in suo danno.

Tutto ciò premesso, le modalità dell’azione incriminata - entrambi i giocatori erano vicinissimi, se non addirittura a stretto contatto fisico, in più la trattenuta della maglia dell’incolpato dalle spalle e la necessità del medesimo di sottrarsi dalla presa – fanno, però, ritenere che il gesto del De Almeida sia stato essenzialmente finalizzato a liberarsi, seppur con un mezzo (pugno) certamente avente potenzialità offensiva e violenta; risulta, inoltre, che il colpo inferto, da distanza ravvicinatissima (come ha confermato l’assistente), non abbia prodotto alcun effetto dannoso al Mingoni.

Dette circostanze, inducono, quindi, questa Corte a ritenere che nel caso in esame sussista il presupposto per potere applicare l’attenuante di cui si fa cenno all’art. 19, comma 4, del C.G.S., e che, di conseguenza, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, per tale gesto violento di allontanamento dell’avversario, possa essere ridotta nel senso che la terza giornata inflitta deve essere commutata nell’ammenda di Euro 3.000,00.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’U.S. Lecce S.p.A. di Lecce, infligge al calciatore De Almeida Angelo Mariano la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara unitamente all’ammenda di Euro 3.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Ricciardi Avv. Edilberto, Deroma Avv. Serapio - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio - Segretario.

5. RICORSO DELLA S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE INFLITTA DELL'OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE, CON DECORRENZA IMMEDIATA, SEGUITO GARA NAPOLI/LIVORNO DEL 26.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti –Com. Uff. n. 61 del 27.9.2007)

Con atto trasmesso a mezzo telefax entro il termine di cui all'art. 37 comma 7 C.G.S., la S.S.C. Napoli S.p.A. preannunciava reclamo d'urgenza avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicata con Com. Uff. n. 61 del 27.9.2007. che con decorrenza immediata e, quindi, a valere sulla giornata di campionato del giorno 30.9.07, le imponeva di disputare una gara a porte chiuse, con decorrenza immediata, per aver i suoi sostenitori, nella precedente gara di campionato:

- A) esposto uno striscione ingiurioso nei confronti della tifoseria avversaria;
- B) acceso complessivamente 13 fumogeni nel proprio settore;
- C) scagliato 4 bottigliette in direzione del campo di gioco, una delle quali, colpiva al petto un assistente dell'arbitro.

Fissata l'udienza di discussione alle ore 18.00 del giorno 28.9.2007, poco prima della stessa, il difensore della S.S.C. Napoli depositava, con il corredo di 15 allegati documentali, i motivi del reclamo, che poi illustrava anche verbalmente nel corso della discussione.

Anche se il Giudice Sportivo enuncia le tre circostanze specifiche di cui innanzi a fondamento della propria decisione, dalla ultima parte del provvedimento si deduce che il lancio delle bottiglie e il fatto specifico che una abbia colpito uno degli assistenti di gara e la recidiva costituiscono principale se non quasi esclusivo fondamento alla pronuncia reclamata.

Orbene, questa Corte ritiene di condividere l'impostazione decisionale del primo Giudice. Ed invero, in tal senso accogliendo anche le deduzioni della difesa, la gravità non può essere soverchiamente fondata sull'esposizione dello striscione e sull'accensione dei fumogeni, ancorché tali fatti siano di per sé repressibili e violino le norme dell'Ordinamento Sportivo.

Quanto allo striscione, non può non considerarsi, come anche risulta documentato in causa, che fosse di piccole dimensioni, di fattura artigianale e che, soprattutto, si è proceduto anche alla sua immediata rimozione, con un lodevole e tempestivo intervento degli addetti al servizio d'ordine della società.

Quanto all'accensione dei fumogeni, non sfugge altresì nella considerazione di questo Giudice che trova spazio la meno grave delle ipotesi possibili, atteso che gli stessi non sono stati lanciati verso il terreno di gioco, il recinto di gioco ovvero il settore avversario, ma sono rimasti nel medesimo settore in cui si è proceduto all'accensione stessa.

Di sicura gravità, e non può in alcun modo essere tollerato, il lancio di oggetti in campo, in particolar modo, quando gli stessi siano potenzialmente ed astrattamente idonei a colpire le persone, ovvero, circostanza ancor più grave, quando abbiano effettivamente colpito, come nella fattispecie in esame, un ufficiale di gara.

In argomento, prima di trattare l'aspetto specifico, dev'essere evidenziato le ripetute sollecitazioni dell'U.E.F.A., anche nei confronti della F.I.G.C., a risolvere definitivamente il problema del lancio di oggetti verso il campo di gioco; pertanto, anche gli organi preposti alla Giustizia Sportiva non possono ignorare detto avvertimento.

La tifoseria nel suo insieme è la destinataria della norma precetta che impone comportamenti corretti e sportivi, dediti in via esclusiva al godimento dello spettacolo agonistico ed è meramente conseguenziale che sia anche la destinataria della norma-sanzione, ove i detti comportamenti siano

dalla stessa violati ed a nulla rileva che gli autori di scellerati comportamenti siano poche persone, che sicuramente non sono animate dall'unico sano intento del godimento dello spettacolo sportivo.

La tifoseria deve infatti intendersi come un unico corpo, anche capace - come fortunatamente si sta sempre più verificando - di reagire, circoscrivere ed espellere fenomeni degenerativi che non possono più essere considerati e tollerati come singole ed isolate espressioni negative, ma patologia idonea ad apportare negatività all'intero sistema.

E' auspicabile che i fenomeni degenerativi trovino una loro immediata avversione, sotto il profilo etico, per processi di autodeterminazione, ma ove ciò non si concretizzi, è allora necessario l'intervento della norma sanzione, che *prima facie* colpisce tutti indistintamente, e quindi anche le componenti incolpevoli dell'intero apparato che ruota intorno alla competizione sportiva, ma ha l'unico fine di colpire i veri responsabili, perché deve crescere una coscienza collettiva reattiva di fronte ai gesti di pochi scellerati, individuando negli stessi un'offesa ed un pericolo per l'intera tifoseria.

In detta ottica, è inevitabile che l'obbligo di disputare la gara a porte chiuse per colpe specifiche dei tifosi appaia la sanzione più adeguata per reagire al comportamento illegittimo degli stessi o anche di una ristretta frangia dei medesimi, nell'auspicio che i tifosi, nella loro interezza, vengano responsabilizzati e portati a reagire in via autonoma ai comportamenti antisportivi di pochi di loro, isolandoli e contribuendo alla loro individuazione affinché i detti fatti non abbiano a ripetersi.

Le società sportive, che sono poi le vere destinatarie delle conseguenze economiche della sanzione in esame, sopportando la stessa per responsabilità oggettiva, da parte loro potranno assumere, anche in sede giudiziaria, ogni opportuna iniziativa affinché i veri responsabili vengano individuati e subiscano, anche sotto il profilo meramente patrimoniale, le conseguenze delle loro azioni, contribuendo in tal maniera a rendere effettivamente attuabile quel monito che viene dai competenti organismi internazionali.

Tutto ciò premesso, quanto alla fattispecie concreta, pur avendo la S.S.C. Napoli S.p.A. predisposto una cospicua vigilanza con notevole impiego di mezzi e di risorse umane, va evidenziato che la bottiglia con la quale è stato raggiunto al petto l'assistente dell'arbitro non risulta essere di una tipologia venduta all'interno dello stadio, per cui, la stessa è stata introdotta con l'elusione di tutti i controlli effettuati e non può ritenersi che fosse di ridottissime dimensioni, atteso che è pacifico il suo volume di litri 0,66, seppur al momento del lancio vuota per la metà.

Non può, peraltro, trascurarsi che le norme non sanzionano solo l'utilizzazione ma anche la mera introduzione di strumenti ed oggetti che siano idonei ad offendere (e questo vale, invero, anche per il materiale pirotecnico). Va valutata ex se in astratto, quindi, la mera potenzialità e non il risultato concreto e non può certo negarsi che l'introduzione ed il conseguente lancio di un oggetto del peso potenziale di oltre 6 etti, che raggiunge ben altra consistenza offensiva in funzione della forza con cui viene scagliato e della posizione del lancio, integri per intero la violazione della fattispecie di cui all'art. 12, comma 3 C.G.S..

Per la detta violazione, il comma 6 del medesimo articolo prevede l'applicazione dell'ammenda, ma nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva, sono inflitte, congiuntamente o disgiuntamente, in considerazione delle concrete circostanze del fatto, anche le sanzioni previste dalle lett. d), e), ed f) dell'art. 18 comma 1 C.G.S..

Nella lettera d) della detta ultima disposizione è contemplato "*l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse*".

Orbene, ritiene questa Corte che il Giudice Sportivo abbia fatto buon governo dei propri poteri irrogando una sanzione che deve senz'altro condividersi perché rappresenta la giusta ponderazione di tutti gli elementi ricorrenti nella fattispecie atteso che: a) vi è stata l'introduzione nello stadio di oggetti atti ad offendere, con l'elusione del pur cospicuo servizio di vigilanza; b) sono state scagliate verso il terreno di gioco ben 4 bottigliette e la circostanza integra un fatto decisamente idoneo, in potenza, ad offendere e/o arrecare danno; c) una delle dette bottiglie ha in effetti raggiunto al petto un assistente dell'arbitro e seppur non ha influito sul prosieguo della gara o inferto lesioni, ha comunque provocato dolore, ancorché momentaneo; d) alla società reclamante

deve riconoscersi la recidiva specifica, perché di fatti simili si è già resa responsabile nel corso della presente ma anche della passata stagione (elemento rilevante ai sensi dell'art. 21, comma 2, C.G.S.); d) la sanzione della gara a porte chiuse poteva essere irrogata congiuntamente o disgiuntamente all'ulteriore sanzione dell'ammenda ed è stata applicata in via esclusiva, con decorrenza immediata, e non cumulativa e nella misura minima prevista.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S.C. Napoli S.p.A. di Napoli e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Dr. Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 4 Febbraio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete